



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 in data 30/12/2013
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del
21/12/2023 e n. 81 del 28/12/2024



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

INDICE GENERALE

SEZIONE I - FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

ART. 4 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 5 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART. 7 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 9 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 10– BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART. 11 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART. 12 – FREQUENZA

ART. 13 – RETTE

ART. 14 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA – EVENTUALI RIDUZIONI

ART. 15 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ART. 16 - RICORSI

ART. 17 - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

ART. 18 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

ART. 19 - PERSONALE DEI SERVIZI

ART. 20 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 21 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 22 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 23 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 25 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI

ART. 26 – NORMA FINALE

SEZIONE III – DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 27 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 28 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART. 29 – MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 30 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 31 – MODALITÀ DI ACCESSO

ART. 32 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 33 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 34 – ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

ART. 35 – TRASPORTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI

ART. 36 – ASSICURAZIONE

ART. 37 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 38 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 39 – RATEIZZAZIONE

ART. 40 – RECUPERO CREDITI

ART. 41 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 42 – EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

TITOLO II - REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 43 – FINALITÀ

ART. 44 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 45 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 46 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

ART. 47 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 48 – MODALITÀ DI ACCESSO

ART. 49 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

ART. 50 – PARTECIPAZIONE

ART. 51 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 52 - REVISIONE FASCIA

ART. 53 – MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 54 – RATEIZZAZIONE

ART. 55 - RECUPERO CREDITI

ART. 56 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

ART. 57 – NORME FINALI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

SEZIONE I - FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce i principi generali per l'accesso e il funzionamento dei servizi per l'infanzia e per la scuola rivolti a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze nel periodo di vita che intercorre dalla nascita all'età prevista per l'obbligo formativo.
2. L'offerta dei servizi attuali prevede:
 - a) Nido d'Infanzia;
 - b) Trasporto Scolastico;
 - c) Refezione Scolastica.

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

3. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”, e del suo Regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 41/r/2013 e ss.mm.ii, disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.
4. Per regolare i rapporti con le scuole gestite da Istituti privati che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato, il Comune potrà stipulare apposite convenzioni. Potrà altresì essere costituita una specifica commissione, composta dai rappresentanti dei soggetti ammissibili ai finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n. 32/2002 per l'organizzazione degli interventi previsti in materia.

ART. 3 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educativa teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 4 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

2. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della suddetta Legge e consistono in:
 - a) Nido di infanzia
 - b) Servizi integrativi per la prima infanzia, articolati nel modo seguente:
 - 1) Spazio gioco
 - 2) Centro per bambini e famiglie
 - 3) Servizio educativo in contesto domiciliare
 - c) Centro educativo integrato zerosei
3. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
4. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui al presente articolo comma 1), i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:
 - o Titolarità e gestione diretta da parte del Comune
 - o Titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati
 - o Titolarità e gestione privata

ART. 5 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, il Comune di Crespina Lorenzana si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:
 - a) innovazione e sperimentazione;
 - b) continuità educativa;
 - c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
 - d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
 - e) omogenea qualità dell'offerta;



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia comprende i servizi privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune di Crespina Lorenzana esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.
4. Il Comune di Crespina Lorenzana annualmente programma e progetta interventi educativi sul territorio attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale – PEZ Infanzia, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di:
 - o indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
 - o servizi compresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
 - o servizi accreditati, o ed eventualmente convenzionati, sottostanti alle regole del sistema pubblico dell'offerta riportate nel presente regolamento;
 - o iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
 - o programmi di formazione e aggiornamento professionale rivolti a tutti gli operatori educatori impegnati nei servizi;
 - o definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.
5. Il Comune di Crespina Lorenzana promuove progetti di continuità con la scuola dell'Infanzia, ivi compreso la creazione del c.d. "Polo 0-6", ai quali i servizi educativi presenti sul territorio dovranno partecipare.

ART. 7 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune di Crespina garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

4. Il Comune di Crespina garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema comunale pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. Il Comune di Crespina Lorenzana coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema comunale pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 9 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, tutti i *bambini in età utile*, residenti nel Comune.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; in caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.
4. Per "*bambini in età utile*" si intendono bambini già nati alla data di presentazione della domanda, che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo per cui si fa richiesta. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l'ammissione alla frequenza, che entro il 1° settembre non abbia ancora compiuto l'età prevista dall'autorizzazione al funzionamento della struttura scelta e assegnata (tre mesi o sei mesi per i nidi dove sono presenti le sezioni lattanti, dodici mesi per gli altri), rimane



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

collocato in lista d'attesa, e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile alla frequenza un posto nella struttura.

5. I bambini non residenti nel Comune di Crespina Lorenzana se ammessi alla frequenza di un nido pubblico sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dalla struttura considerata. Il Comune di residenza del bambino è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per il sostegno a situazioni di disabilità.

ART. 10 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune di Crespina Lorenzana provvede contestualmente a dare pubblicità a tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema integrato pubblico privato nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione.
2. I bandi contengono informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento, sui criteri selettivi per l'accesso e le modalità di ammissione, sulle procedure di iscrizione e il relativo calendario.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta.
4. Sulla domanda sarà possibile indicare l'ordine di priorità scelto relativo alle strutture presenti sul territorio del Comune di Crespina Lorenzana.
5. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di marzo e/o aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
6. Tutte le domande per accedere alla frequenza dei servizi educativi compresi quelli privati accreditati devono essere presentate al Comune di Crespina Lorenzana, anche se presentate oltre il periodo di apertura del bando.

ART. 11 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, presentate entro la scadenza del bando, superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta una graduatoria per singola struttura sulla base delle istruttorie delle domande, garantendo la massima trasparenza della procedura.
2. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi determinati annualmente prima dell'apertura del bando approvati con apposito atto e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi, coerenti con i principi generali espressi dal Regolamento regionale 41/r/2013 e ss.mm.ii.
3. La graduatoria per singola struttura è ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - o Residenti nel Comune di Crespina Lorenzana
 - o Non residenti nel Comune di Crespina Lorenzana

All'interno di ciascuna categoria di priorità (categoria "residenti" e categoria "non residenti") le domande sono ordinate sulla base del punteggio decrescente.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

4. Le domande eventualmente pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui al precedente articolo verranno valutate con gli stessi criteri previsti nel suddetto bando e saranno incluse in elenchi articolati secondo i criteri di priorità di cui al comma 3, separati e comunque distinti dalla lista d'attesa risultante dalle domande presentate entro la scadenza del bando.
5. Qualora, successivamente alla chiusura della procedura di assegnazione di posti e conseguente accettazione degli stessi, si rendano disponibili, prima dell'inizio e nel corso dell'anno educativo, posti presso le strutture, anche in seguito a rinunce, si procederà all'assegnazione dei posti secondo il seguente ordine:
 - a) scorrimento lista di attesa delle domande presentate entro i termini del bando (i bambini che non hanno ancora maturato l'età utile, calcolata prendendo a riferimento la data del 1° settembre, saranno ammessi, in base al posizionamento in graduatoria, solo dopo aver raggiunto l'età).
 - b) una volta esaurite le liste di attesa di cui al punto a), scorrimento degli elenchi delle eventuali domande di cui al comma 4 (pervenute successivamente alla scadenza del bando generale, e ordinate secondo i criteri di cui al comma 3). L'età utile dei bambini viene calcolata prendendo a riferimento la data del 15 Settembre.
 - c) una volta esauriti gli elenchi di cui al punto b), saranno eventualmente accolte in ordine cronologico di arrivo (fa fede il numero di protocollo), e solo in caso di disponibilità di posti, le eventuali domande pervenute successivamente alla chiusura degli elenchi di cui al punto 4. L'età utile dei bambini viene calcolata prendendo a riferimento la data di presentazione della domanda.
6. Le scadenze temporali individuate nel presente regolamento sono suscettibili di variazioni in caso di diverse necessità dettate da avvisi regionali e ministeriali rivolti all'utenza dei servizi educativi.

ART. 12 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon ambientamento dei bambini.
3. Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.

4. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire in tempi brevi (massimo 5 giorni) l'accettazione scritta da parte della famiglia del posto, dell'orario assegnato e della data di inserimento prevista. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) giustificate da comprovate esigenze di salute attestate da documentazione medica, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile del Comune. Analogamente a chi, pur corrispondendo la retta adeguata, non usufruisce di una fascia oraria lunga per un periodo superiore a 45 giorni solari continuativi, l'ente gestore del servizio può assegnare la fascia oraria ridotta rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.
5. L'accettazione del posto in una struttura del sistema comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alle eventuali altre strutture scelte al momento della domanda. La rinuncia al posto offerto in una delle strutture del sistema comporta la cancellazione dalle liste d'attesa della struttura offerta, mentre è salvaguardato il diritto a rimanere in lista d'attesa nella struttura scelta con altra priorità.
6. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritto e protocollato dal Comune, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale beneficio economico erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio.
7. I nuovi ambientamenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti ambientamenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, salvo casi eccezionali e motivati; in ogni caso, escluso le emergenze sociali, non oltre il 10 aprile.
8. Dal 1° aprile non possono essere prese in considerazione né riduzioni di orario né ritiri anticipati. In caso contrario l'utente dovrà corrispondere la quota mensile corrispondente alla fascia oraria scelta all'inizio della frequenza, fino alla fine dell'anno educativo (giugno), fatto salvo ricorrano le condizioni previste all'art. 14 comma 1, lettera c).
9. La suddetta data del 1° aprile potrà essere anticipata per esigenze organizzative; in tal caso, la modifica dovrà essere comunicata a tutte le strutture educative inserite nel sistema pubblico integrato dell'offerta
10. Per consentire l'ambientamento di bambini portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune valuta l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'A.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata.
11. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

12. Il Comune di Crespina Lorenzana valuta la richiesta di permanenza per un ulteriore anno educativo, oltre il terzo anno di età, per i bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L. 104/1992 a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento e nel confronto con il coordinamento pedagogico.
13. I nidi d'infanzia autorizzati e accreditati del sistema integrato pubblico privato effettuano un orario di apertura giornaliera, a partire dalla mattina, compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici ore. Ogni servizio deve prevedere l'erogazione del pranzo e deve offrire la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate. L'orario di ingresso è flessibile fra le ore 7,30 e le ore 9,30, e l'orario di uscita non potrà essere posteriore all'orario di chiusura stabilito dal nido prescelto. La fruizione del pasto è obbligatoria.

ART. 13 – RETTE

1. Le rette dei servizi privati, autorizzati, accreditati e/o convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte del Comune per la frequenza ai servizi.
2. Il Comune, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.
3. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia. Il Comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

ART. 14 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l'ambientamento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 7 = mese intero, dall'8 al 22 = $\frac{1}{2}$ di mensilità, dal 23 al 31 = $\frac{1}{4}$ di mensilità;
 - b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad ambientamento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 6 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo,



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista, senza riduzione di eventuali benefici economici, sempre che l'importo del beneficio risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

- d) nel caso in cui il bambino risulti assente per motivi di salute documentati da certificato medico per un periodo maggiore o uguale a 45 giorni solari continuativi, pur non rientrando nelle agevolazioni di cui alla lettera c), la retta del secondo mese di riferimento sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione di eventuali benefici economici, sempre che l'importo del beneficio risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - e) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della retta del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del beneficio, sempre che l'importo del beneficio risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.
 3. Per i servizi educativi privati, il soggetto titolare ha l'onere e la responsabilità della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale; è fatta salva la possibilità di controllo da parte della ASL territorialmente competente. Nel caso in cui la normativa sovraordinata preveda la sospensione della frequenza è previsto il pagamento della retta per il periodo di sospensione.

ART. 15 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. Il Comune stanZIA annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione da altri Enti sovraordinati per l'erogazione di benefici economici finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
2. L'importo delle agevolazioni economiche erogabile per i residenti del Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi provenienti da altri Enti sovraordinati.
3. Per i bambini in affidamento etero-familiare con decreto del Tribunale dei Minori, si procederà come segue: l'eventuale agevolazione economica sarà calcolata in base all'ISEE della famiglia affidataria e inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella di spettanza. La quota rimanente sarà ripartita tra il comune di residenza del minore e il comune di residenza della famiglia affidataria.
4. In relazione al riparto delle agevolazioni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti dell'importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti.
5. Il Comune assegna le agevolazioni economiche ai cittadini residenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 11.
6. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio assegnati agli utenti, inviano ogni mese al Comune la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto,



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese.

7. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, per coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando non potrà essere garantita l'erogazione, in parte o per intero, dell'agevolazione economica, la quale verrà valutata secondo le compatibilità di bilancio.
8. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo dell'agevolazione economica; il nuovo importo, se variato o no, verrà comunicato in seguito a valutazione del responsabile competente.
9. Per coloro che percepiscono l'agevolazione economica, che rinunciano alla frequenza di un asilo nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura facente parte del sistema comunale, verrà corrisposto complessivamente l'importo del beneficio economico equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza, saranno a carico degli utenti.

ART. 16 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al servizio di asilo nido, è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile del Comune. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla formazione della graduatoria.
2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.
3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.
4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il valore del beneficio economico assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del beneficio economico.
5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Sindaco, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 17 - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Il Comune di Crespina Lorenzana assicura il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia del proprio territorio attraverso apposite convenzioni con soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali. Le convenzioni dovranno assicurare la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi educativi le cui forme di gestione sono indicate all'art. 3 del Regolamento regionale.

2. Il Coordinamento gestionale e pedagogico realizza le attività di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento regionale.

ART. 18 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa.
2. Il Progetto Pedagogico ed il Progetto Educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
3. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio. Quindi in esso devono essere esplicitati:
 - a) i valori pedagogici e la cornice teorica di riferimento (es. l'idea di bambino, il ruolo del personale del servizio, la relazione con le famiglie,...);
 - b) le ragioni del progetto in riferimento al contesto socio-ambientale;
 - c) gli obiettivi e gli orientamenti cui ci si riferisce (Metodologie di intervento generale, partecipazione delle famiglie e collegamenti con altre agenzie del territorio).
4. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso, come previsto dal Regolamento regionale, vengono definiti:
 - o l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
 - o gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
 - o i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
 - o le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.
5. In particolare, relativamente alla composizione dei gruppi dovrà specificare: il numero ed età bambini previsti; il numero degli educatori previsti e il prospetto orario; il numero ausiliari e cuochi (eventuali) e prospetto orario; la composizione dei gruppi sezione (omogenei per età o misti) e i rapporti numerici educatore/bambini previsti nelle differenti fasce d'età.
6. Il progetto educativo deve essere aggiornato annualmente sulla base dell'osservazione del gruppo di bambini e bambine iscritti al servizio nello specifico anno educativo.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

7. L'aggiornamento annuale deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno educativo e il documento deve essere inviato al SUAP del Comune.
8. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale e con i genitori, consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini, e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita l'ordinarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART. 19 – PERSONALE DEI SERVIZI

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi regionali e zonali.
2. Gli educatori, il personale ausiliario e il coordinatore pedagogico devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento regionale e da quanto stabilito da eventuale normativa successivamente intervenuta in materia.
3. Alle attività non frontali di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro per educatori e personale ausiliario che non può essere inferiore alle percentuali stabilite nel Regolamento Regionale e ss.mm.ii.
4. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è calcolato secondo i parametri previsti dal Regolamento Regionale e ss.mm.ii

ART. 20 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema comunale pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per l'attività non frontale.
3. Il soggetto gestore è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati dal Coordinamento Pedagogico di Zona nel rispetto di quanto prevede la norma per il rilascio dell'accreditamento.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 21 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. La fruizione del pasto è obbligatoria per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia. Ogni servizio educativo o Ente regolamerterà l'erogazione del pasto secondo quanto stabilito nei propri atti organizzativi, nei propri accordi o CCNL vigenti.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente (Azienda Sanitaria Locale), la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio. Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, documentate a seguito di presentazione di certificato medico, verranno predisposte delle diete speciali. In particolare,
 - nel caso di utenti affetti da patologie croniche, intolleranze e allergie (diabete, morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi, ecc.) dovrà essere presentato un certificato medico attestante la patologia;
 - nel caso di utenti portatori di allergie alimentari dovrà essere obbligatoriamente presentato un certificato medico, di recente rilascio, rilasciato dal medico curante attestante in modo chiaro e documentato la patologia;
 - eventualmente potrà essere richiesta documentazione integrativa per gli stati sopra descritti.
3. Per necessità determinate da motivazioni etico-religiose, in sostituzione del pasto fornito dal menù, saranno elaborati menù alternativi (vegetariani, vegani o altro) su specifica e annuale richiesta, corredata da prescrizione medica.

ART. 22 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. Nei servizi educativi per l'infanzia del territorio del Comune di Crespina Lorenzana deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di vaccinazione obbligatoria.

ART. 23 – RAPPORTI FRA IL COMUNE E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. Il Comune di Crespina Lorenzana, oltre alle strutture private accreditate che rientrano nel sistema comunale pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza di tale sistema, stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti riservata dal servizio privato al Comune;
 - b. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- c. gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d. le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e. i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - f. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.
3. Nel caso di convenzioni che prevedano l'acquisto di un numero definito di posti in nidi privati accreditati, qualora si rendano disponibili posti oltre il numero massimo previsto, si provvederà a scorrere le graduatorie nell'ordine e secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento all'art. 11 per l'assegnazione dei suddetti posti alla tariffa applicata autonomamente dal nido privato.

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

1. I soggetti titolari di servizi educativi per l'infanzia (le cui forme di gestione sono indicate all'art. 3 del Regolamento regionale n.41/R 2013: servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, a titolarità pubblica e gestione indiretta privata, a titolarità e gestione privata) sono tenuti a ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in caso di subingresso, modifiche e trasferimento. E' comunque previsto l'obbligo di comunicare al Servizio Suap ogni variazione successiva all'atto autorizzativo.
2. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento si rinvia a specifico regolamento "Commissione Multiprofessionale Zonale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Servizi Educativi – Zona Valdera".

ART. 25 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI

1. Il Comune di Crespina Lorenzana vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul territorio, mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, il Comune procede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
2. Il Comune di Crespina Lorenzana, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
3. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 26 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. Le scadenze temporali individuate nel presente regolamento sono suscettibili di variazioni in caso di diverse necessità dettate da disposizioni regionali e ministeriali, per economia procedimentale o causa di forza maggiore.
3. Le disposizioni della presente sezione entrano in vigore nell'anno educativo 2024-2025, includendo tutte le fasi operative, a partire dalle modalità di iscrizione.

SEZIONE III - DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 27- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Crespina Lorenzana disciplina, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e regionale, i seguenti interventi nelle diverse fasce di istruzione:
 - servizio di trasporto scolastico;
 - servizio di refezione scolastica;

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 28 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.
2. È realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 32/2002, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 29 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista, anche con uso di mezzi pubblici di linea da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ART. 30 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Verrà altresì effettuato in casi di particolari esigenze che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le disponibilità tecniche ed economiche dell'Ente.
2. Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune, compresi quelli di cittadinanza non italiana, che frequentano le scuole nel territorio comunale.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

3. Il servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole comunali come meglio descritto nel successivo punto 6.
4. Il servizio può essere esteso anche ai residenti nel Comune frequentanti le scuole presenti nel territorio comunale gestite da istituti privati che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato. In questo ultimo caso il servizio di trasporto scolastico viene erogato in misura equivalente a quello fornito agli alunni della scuola pubblica. Il servizio di trasporto scolastico garantisce ai richiedenti l'accesso alla scuola più vicina alla residenza e che offra la tipologia didattica prescelta (tempo pieno e modulo scolastico), d'intesa con le autorità scolastiche.
5. Il Comune accerta l'assenza di finalità di lucro richiedendo alle scuole gestite da enti o da istituti privati, che intendono avvalersi degli interventi comunali, copia dello statuto sociale e copia dell'ultimo bilancio consuntivo.
6. Potranno inoltre usufruire del servizio anche gli alunni residenti fuori dal territorio comunale e iscritti presso scuole ubicate nel Comune, per i quali risulti particolarmente disagiata raggiungere le scuole esistenti nel Comune di residenza. In ogni caso, i predetti alunni potranno essere prelevati soltanto in punti di fermata ubicati all'interno del territorio comunale. Tuttavia, in casi particolari, potranno essere raggiunti accordi con i comuni di residenza degli alunni al fine di consentire il prelievo dei medesimi in punti esterni al territorio comunale.

ART. 31 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda al Comune di Crespina Lorenzana secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa predisposta annualmente dall'Ufficio Scuola e pubblicata sul sito web dell'Ente.
2. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
3. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione, l'impegno al pagamento della quota di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta comunale e la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempimento nei pagamenti. In difetto di tale sottoscrizione la domanda di iscrizione non verrà accolta.
4. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.
5. Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive del servizio, secondo le risorse a disposizione, in sintonia con le finalità e i parametri di qualità del servizio.
6. In caso di eccedenza delle richieste rispetto alla disponibilità dei posti, le ammissioni saranno effettuate, all'interno di ciascun percorso, secondo il seguente ordine di priorità:
 - residenti con priorità, singolarmente per ogni grado di istruzione, agli alunni di minore età



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- non residenti con priorità, singolarmente per ogni grado di istruzione, agli alunni di minore età
- 7. L'Amministrazione si riserva di procedere, entro l'inizio dell'anno scolastico, ad una o più nuove aperture dei termini di iscrizione al servizio di trasporto scolastico. In tal caso, fatte salve le domande già accolte in occasione della precedente fase di apertura delle iscrizioni, le domande saranno accolte sulla base dei posti ancora disponibili e solo qualora non comportino deviazioni sui percorsi già definiti nel Piano Annuale di Trasporto di cui al successivo art. 32 utilizzando i criteri di priorità elencati al precedente punto 6.
- 8. Eventuali richieste di iscrizione che pervengano nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio come descritte al precedente punto 7.
- 9. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti delle mensilità dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.
- 10. In caso di disponibilità, potranno essere accolte richieste anche al di fuori dei criteri sopra indicati.
- 11. Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente documentate agli utenti.

ART. 32 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto potrà essere realizzato secondo uno stradario stabilito d'intesa con le istituzioni scolastiche, tenuto conto della vicinanza della sede scolastica e della praticabilità delle strade.
2. Il servizio competente, annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico ed a seguito delle domande di iscrizione pervenute predisporrà un Piano Annuale di Trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, rispetto all'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi, contemperando le diverse esigenze.
3. Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tener conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico;
 - b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;
 - c) distanza dalla sede scolastica superiore a 800 metri (circa) sia per la scuola dell'infanzia, sia per quella primaria e secondaria
 - b) precedenza per le scuole di grado inferiore (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado).
4. Il servizio di trasporto scolastico sarà assicurato esclusivamente negli orari di funzionamento dei singoli plessi così come comunicati annualmente dalla Direzione Didattica dell'Istituto Mariti. Non saranno quindi organizzate, e comprese nel suddetto Piano, corse da effettuare in occasione di uscite anticipate o entrate posticipate per



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

attività opzionali proposte dal singolo plesso e stabilmente calendarizzate per tutte le settimane che compongono l'anno scolastico.

5. In occasioni di sciopero del comparto scuola, qualora la Direzione Didattica dell'Istituto Mariti comunichi di non essere in grado di garantire l'accoglienza e la custodia degli alunni, e/o in occasione di entrate posticipate (assemblee sindacali o altre oggettive motivazioni), il Comune si riserva di valutare l'eventuale sospensione del servizio in andata o l'eventuale sospensione e/o modifica solo di alcuni percorsi. In ogni caso sarà garantito il servizio in uscita per le classi presenti.
6. I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinte con gli appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi dalle fermate prestabilite o che non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.
7. Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto autorizzato presente alla fermata all'orario stabilito; in mancanza, il bambino sarà ricondotto dall'autista dello scuolabus presso il luogo indicato dall'Amministrazione comunale. Nel caso la mancata presenza dell'adulto alla fermata si ripeta più di due volte, verranno applicati i provvedimenti previsti al successivo art. 41 comma 2.
8. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, i genitori possono richiedere all'Amministrazione che il bambino venga lasciato alla fermata senza la presenza di un adulto perché rientri autonomamente a casa. A tale scopo, i genitori devono presentare apposita autorizzazione alla discesa autonoma del minore, redatta sul modello disponibile sul sito web del Comune di Crespina Lorenzana, nella quale i genitori si assumono ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino; in tal caso l'autista potrà far scendere il bambino solo in presenza di un adulto. L'autorizzazione, ancorché concessa, può essere comunque revocata in qualsiasi momento qualora si rilevi la sopravvenuta situazione di pericolo.
9. I percorsi i cui utenti iscritti non raggiungano il numero minimo di n. 5 unità non saranno attivati. Il Comune si riserva la possibilità di valutare l'eventuale soppressione dei percorsi i cui utenti iscritti scendano, nel corso dell'anno scolastico, sotto il limite minimo di n. 5 unità.

ART. 33 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi del servizio di trasporto scolastico sarà garantito, secondo la normativa vigente, avvalendosi, anche congiuntamente di:
 - personale dipendente del comune;
 - imprese o cooperative affidatarie del servizio o di parte di esso;
 - volontari del servizio civile e associazioni di volontariato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. L'accompagnatore è tenuto, ad ogni fermata, a curare la discesa in sicurezza degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata dei genitori dei singoli alunni o loro delegati.

ART. 34 – ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 5.2.1995, n. 104, con le seguenti modalità:
 - tramite mezzi comunali quali scuola-bus o automobili;
 - tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedano autonomamente al trasporto, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ente;
 - tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di attrezzature adeguate.
2. Per gli alunni portatori di handicap il servizio potrà, su richiesta, essere effettuato a domicilio.

ART. 35 – TRASPORTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' CURRICULARI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e l'organizzazione complessiva del servizio, può utilizzare il servizio di trasporto scolastico per organizzare gite e visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi proposti alla scuola su proprie iniziative o su richiesta degli insegnanti dell'Istituto, autorizzati secondo le disposizioni di legge, dal Dirigente scolastico.

ART. 36 – ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto o misto.
2. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati, con riferimento sia al percorso di andata che a quello di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo stesso.

ART. 37 – COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Annualmente la Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE previsto. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
2. Coloro che intendono usufruire della riduzione del pagamento della quota di contribuzione devono dichiarare, in sede di presentazione della domanda di iscrizione al servizio, il valore ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare.
3. Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito nella fascia massima di contribuzione.
4. Gli utenti che non hanno dichiarato il valore ISEE in fase di presentazione della domanda ovvero, lo hanno dichiarato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa. Detta revisione, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

5. Le dichiarazioni relative al valore ISEE presentate sono soggette al controllo, secondo le norme della regolamentazione specifica. In sede di controllo il Comune di riserva di richiedere la produzione di copia della relativa attestazione.
6. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al momento dell'iscrizione al servizio.
7. Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini al di sotto della soglia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di cui al punto precedente e/o in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
8. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Si applicano, a tale procedimento, le disposizioni di cui al successivo art. 52.

ART. 38 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella richiesta di pagamento.
2. Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 39 - RATEIZZAZIONE

1. L'utente moroso può presentare istanza di rateizzazione delle somme dovute, adeguatamente motivata.
2. Il Responsabile dell'Area può accogliere l'istanza di rateizzazione presentata con proprio provvedimento.
3. Il piano di rateizzazione, che sarà contenuto nel provvedimento di accoglimento, sarà redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Debito minimo rateizzabile: € 100,00
 - Importo minimo rata: € 50,00
 - Frequenza rate: mensile
 - Numero massimo di rate: 12

ART. 40 - RECUPERO CREDITI

1. Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il Comune provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.
2. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A/R, l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

ART. 41 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- a. richiamo verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. sospensione temporanea dal servizio;
 - d. esclusione dal servizio.
3. In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.
 4. La frequenza al servizio di trasporto scolastico deve essere regolare. In caso di prolungate e ingiustificate assenze, l'Ufficio provvede alla radiazione degli utenti interessati, previa comunicazione scritta. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad eventuali altri richiedenti in lista di attesa.
 5. In caso di malattia che determini l'assenza dalla scuola per un periodo pari o superiore a 20 giorni (esclusi i giorni festivi), i genitori dell'alunno trasportato potranno richiedere all'Ufficio comunale l'esonero dal pagamento della quota di compartecipazione per il mese di competenza, allegando alla richiesta idoneo certificato medico.

ART. 42 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO.

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

TITOLO II

REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 43 – FINALITÀ

1. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.
2. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione comunale, ha altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini e, indirettamente, nelle rispettive famiglie.

ART. 44 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di refezione scolastica può essere erogato tramite:
 - gestione diretta;
 - appalto.
2. In caso di appalto, verrà predisposto un capitolato speciale al quale la Ditta appaltatrice del servizio dovrà scrupolosamente attenersi.

ART. 45 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di refezione scolastica è informato a criteri di qualità, che viene assicurata attraverso un'adeguata formazione degli addetti, l'utilizzazione di materie prime di qualità,



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

la tenuta e manutenzione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, il supporto dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria per la formazione dei menù e la verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari, l'affidamento dei servizi e delle forniture anche sulla base di parametri qualitativi.

2. Al fine di favorire la qualità del servizio, nonché atteggiamenti di consumo responsabile e logiche di sostenibilità ambientale, il servizio di refezione garantisce:
 - la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione della refezione scolastica,
 - il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
 - il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - la predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, approvati dall'A.S.L. competente;
 - il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell'80%;
 - una dieta variata plurisettimanale e stagionale;
 - l'impiego di menù personalizzati a fronte di allergie ed intolleranze alimentari idoneamente certificate o per scelte etico-religiose;
 - il divieto di somministrazione e/o uso di prodotti O.G.M;
 - l'impiego di prodotti biologici, del commercio equo e solidale e/o provenienti da esperienze di agricoltura sociale, anche in misura superiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
3. I menù e le tabelle dietetiche sono affisse nei refettori dei singoli plessi scolastici e messi a disposizione degli utenti interessati.
4. Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica salvo diversa richiesta motivata e circostanziata che sarà valutata dall'Amministrazione.
5. La somministrazione dei pasti può essere svolta esclusivamente dal personale incaricato dall'Amministrazione comunale. Detto personale è soggetto ai controlli sanitari prescritti dalla legge.

ART. 46 - PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

1. Compatibilmente con le risorse economiche possono essere promosse attività di educazione alimentare e formazione rivolte alla scuola, anche sulla base di quanto previsto nel Piano Integrato di Salute della zona Valdera, per sviluppare comportamenti e scelte alimentari corretti e un'adeguata informazione alle famiglie.

ART. 47 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni italiani e stranieri, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che svolgono attività scolastica anche in orario pomeridiano (tempo pieno, prolungato o simili).



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

2. L'Amministrazione comunale potrà assicurare, entro i vincoli organizzativi e di bilancio esistenti, l'erogazione del servizio di refezione scolastica anche per i ragazzi che frequentano laboratori facoltativi pomeridiani.
3. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno usufruire del pasto anche gli insegnanti ed il personale ATA in servizio che svolgono funzioni di vigilanza educativa al momento della somministrazione effettuata per gli alunni. La fruizione da parte degli insegnanti è condizionata al rimborso delle spese relative, determinate dall'Amministrazione comunale, da parte del MIUR o dell'Istituto interessato.
4. Potranno fare richiesta al Comune per l'uso occasionale della mensa scolastica, tramite l'istituto presso il quale prestano servizio, i docenti che per motivi didattici o di aggiornamento individuale, debbono prolungare l'orario di servizio. Qualora sia possibile concedere il servizio richiesto, la spesa relativa al pasto sarà a totale carico dell'utente interessato con le maggiorazioni previste per legge.
5. Secondo le norme contrattuali, può usufruire del servizio di refezione il personale addetto alla refezione scolastica, in servizio nella scuola al momento della somministrazione del pasto.

ART. 48 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa predisposta annualmente dall'Ufficio Scuola e pubblicata sul sito web.
2. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
3. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.
4. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
5. La quota di contribuzione attribuita sarà resa nota con il primo bollettino di pagamento.
6. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti delle mensilità dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

ART. 49 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. I pasti somministrati giornalmente sono quelli previsti dal menù elaborato ed approvato dalla ASL.
2. Il menù potrà subire variazioni temporanee nei seguenti casi:
 - guasti di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto
 - interruzione temporanea della produzione per interruzioni dell'energia elettrica, della distribuzione di gas e acqua o per incidenti imprevedibili
 - avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili
 - irreperibilità dei prodotti previsti dal menù per la preparazione dei pasti
 - indizione di scioperi del personale docente ed ATA
 - menù speciali legati a particolari ricorrenze (festività natalizie, pasquali, carnevale, ultimo giorno di scuola, celebrazione di giornate mondiali dedicate a determinati alimenti)
 - menù speciali richiesti dalla Commissione Mensa o dall'Amministrazione



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- in tutti gli altri casi in cui non potrà essere possibile la produzione del menù della giornata per cause imprevedibili
- 3. Il pasto viene somministrato all'interno dei locali adibiti a refettorio di cui sono dotati tutti i plessi, dal lunedì al venerdì di norma nella fascia oraria 12.00-14.00, in unico o doppio turno sulla base degli alunni iscritti al servizio.
- 4. Quando l'alunno è presente a scuola il pasto si intende automaticamente prenotato. In caso di assenza i genitori dovranno provvedere a comunicare l'assenza nei modi e nei tempi indicati nelle informative predisposte dall'Ufficio Scuola pubblicate sul sito web dell'Ente nonché inviate tramite posta elettronica ai genitori.

ART. 50 –PARTECIPAZIONE

1. Per una migliore organizzazione del servizio di refezione scolastica l'amministrazione si avvale del supporto della «Commissione Interistituzionale Mensa».
2. La Commissione ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, esaminare proposte ed iniziative di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull'organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.
3. La commissione è, in linea di massima, così composta:
 - un rappresentante dell'amministrazione comunale
 - il Dirigente scolastico di ogni Istituto Comprensivo o suo incaricato
 - uno o più genitori referenti per ogni ordine di scuola o istituzione scolastica
 - un insegnante per ogni istituzione scolastica o ordine di scuola;
 - uno o più rappresentanti del personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti;
 - il rappresentante degli studenti della scuola secondaria di primo grado di ogni istituto comprensivo;
 - il rappresentante della ASL U.O Igiene degli Alimenti;
 - il funzionario del servizio, con funzioni di coordinamento e di supporto all'attività della Commissione
 - altri componenti in relazione alle necessità di lavoro specifiche.
4. All'occorrenza saranno chiamate a partecipare esperti o tecnici o responsabili di servizio, a vario titolo.
5. La commissione resta in carica per 2 anni; in caso di dimissioni di un singolo componente viene disposta l'immediata sostituzione con altro componente.
6. La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione.
7. All'occorrenza la commissione può lavorare in sotto commissioni per un più agile svolgimento dei lavori.
8. Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto alcun compenso, essendo tali attività previste nell'orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano.
9. Potranno essere ammessi alla fruizione dei pasti o alla supervisione del servizio i rappresentanti dei genitori che fanno parte della Commissione in quanto incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un loro miglioramento secondo modalità da concordare con il servizio competente.

ART. 51 - COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

1. Annualmente la Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE previsto. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
2. Coloro che intendono usufruire della riduzione del pagamento della quota di contribuzione devono dichiarare, in sede di presentazione della domanda di iscrizione al servizio, il valore ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare.
3. Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito nella fascia massima di contribuzione.
4. Gli utenti che non hanno dichiarato il valore ISEE in fase di presentazione della domanda ovvero, lo hanno dichiarato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa. Detta revisione, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.
5. Le dichiarazioni relative al valore ISEE presentate sono soggette al controllo, secondo le norme della regolamentazione specifica. In sede di controllo il Comune di riserva di richiedere la produzione di copia della relativa attestazione.
6. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al momento dell'iscrizione al servizio.
7. Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini al di sotto della soglia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di cui al punto precedente e/o in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
8. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Si applicano, a tale procedimento, le disposizioni di cui al successivo art. 52.

ART. 52 – REVISIONE FASCIA

1. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota. Per i casi di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.
2. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere debitamente documentato.
3. In ordine a tali ricorsi l'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti.
4. Su tali ricorsi, verrà emessa apposita determinazione del Funzionario Responsabile che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 53 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella richiesta di pagamento.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

2. Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 54 - RATEIZZAZIONE

1. L'utente moroso può presentare istanza di rateizzazione delle somme dovute, adeguatamente motivata.
2. Il Responsabile dell'Area può accogliere l'istanza di rateizzazione presentata con proprio provvedimento.
3. Il piano di rateizzazione, che sarà contenuto nel provvedimento di accoglimento, sarà redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Debito minimo rateizzabile: € 100,00
 - Importo minimo rata: € 50,00
 - Frequenza rate: mensile
 - Numero massimo di rate: 12
 - Scadenza rate: la prima da pagare entro la fine del mese di emissione del provvedimento contenente il piano di rateizzazione, le altre alla fine del mese.
 - Spese ulteriori: sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno;
 - Revoca rateizzazione per mancato pagamento: al mancato pagamento di n. 3 rate.
4. In caso di revoca della rateizzazione, il debito residuo non potrà più essere rateizzato e sarà soggetto alle procedure esecutive di cui al successivo art. 55.

ART. 55 – RECUPERO CREDITI

1. Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il Comune provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.
2. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A.R., l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

ART. 56 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento, anche con l'apporto della Commissione di cui al precedente art. 50.

ART. 57 - NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni nazionali, regionali e provinciali applicabili alla fattispecie considerata.